



COMUNE DI NIARDO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente 1 0 3 6 8
ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ALIQUOTA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **OTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
SACRISTANI Carlo	X	
TAGLIAFERRI Alessandro	X	
CALZONI Roberta	X	
SURPI Giacomo		X
SACRISTANI Piergiuseppe	X	
PATARINI Lucia	X	
TURELLI Bernardo	X	
BONDIONI Alfiero	X	
PELAMATTI Tiziana	X	
MENSI Fabio Antonio Giuseppe	X	
BRUNELLI Maura Noemi	X	
TOTALI	10	1

Risultano presenti n. 10 e assenti n. 1 (Surpi Giacomo)

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti gli Assessori esterni Bondioni Bortolo e Bassi Stefania.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sacristani Carlo, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 07 dell'ordine del giorno.

DELIBERA N. 22 DEL 08/09/2014

**OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ALIQUOTA DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.**

Il Sindaco introduce e passa la parola al Consigliere Patarini Lucia per l'illustrazione dell'argomento.

Il Consigliere delegato, dopo aver brevemente richiamato i presupposti impositivi della TASI, come già illustrato nel precedente punto inerente l'approvazione del regolamento sulla IUC, enuncia la volontà dell'Amministrazione di avvalersi della possibilità di azzeramento dell'aliquota per l'anno 2014.

Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Tiziana Pelamatti che ritiene positiva la scelta di azzerare l'aliquota della TASI sulla scorta di quanto già operato anche da molti altri Comuni. Chiede se tale decisione sia definitiva o se vi sia la possibilità che il Comune ritorni sulla propria decisione entro la fine dell'anno.

Il Sindaco risponde che la scelta per l'anno in corso non sarà rimessa in discussione.

Si dice soddisfatto di essere riuscito a mantenere l'indirizzo già espresso dalla giunta comunale prima delle elezioni del mese di maggio.

Quindi, verificato che non vi sono altre richieste di intervento da parte dei Consiglieri, dichiara chiusa la discussione dell'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

- l'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), con i commi da 639 a 731 ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- detta Imposta unica comunale si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili (escluse le abitazioni principali), e di una componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore di immobili, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'Imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso

dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 19 in data odierna, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C.", che si compone di 4 *Parti*, di cui la *Seconda* relativa all'IMU, la *Terza* relativa alla TARI e la *Quarta* relativa alla TASI;
- n. 20 in data odierna, con la quale sono state approvate le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014;
- n. 21 in data odierna, con la quale sono state approvate le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014;

RICHIAMATO il comma 683, art. 1, della L. 147/2013 secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità con i servizi ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATO il comma 688, art.1, della citata L.147/2013, per effetto del quale, a seguito delle modifiche apportate dal DL 66/2014, il termine per l'invio al MEF delle deliberazioni delle aliquote TASI è il 10 settembre 2014;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 676, della Legge 27.12.2013 n. 147;
 - l'articolo 37, Titolo 3, del citato Regolamento comunale IUC;
- in base ai quali il Consiglio Comunale può deliberare l'azzeramento dell'aliquota del Tributo sui servizi TASI in argomento (aliquota che di base sarebbe pari all'1 per mille);

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dal suddetto punto, al fine di non inasprire, in un contesto di grave crisi economica la tassazione locale;

CONSIDERATO che l'azzeramento dell'aliquota TASI e la contestuale riduzione del fondo di solidarietà viene compensata in parte da proventi extratributari, in parte dalla previsione di accertamenti di maggiori entrate relative al titolo I, consentendo il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente del Bilancio di Previsione;

VISTI:

- l'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448, che, modificando ed integrando il comma 16 dell'art. 53 della L. 23.12.2000 n. 388 – già interpretativo dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 - stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (oltre che per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL), che in generale fissa la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 Dicembre di ogni anno per

l'esercizio successivo;

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 18/07/2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il 2014, il che comporta, pertanto, il medesimo differimento utile e valido per la determinazione delle aliquote d'imposta 2014;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 169 della L. 27.12.2006 n. 196 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento..»* e che pertanto stabilisce l'efficacia a partire dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento delle tariffe tributarie approvate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

VISTO il combinato disposto dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 e dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che, in base all'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione - il tutto in base alla nuova procedura di trasmissione telematica di cui alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 5343 del 06.04.2012;

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina generale delle entrate", adottato con deliberazione consiliare n. 12 del 16.03.2007, che, in accordo con le normative statali, dispone in merito alle entrate proprie comunali di natura tributaria, oltre che patrimoniale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – come modificato dal D.L. 174/2012, e dell'art. 153 – 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI STABILIRE** per l'anno 2014 l'aliquota del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) su tutti gli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale di Niardo nella misura dello **0‰ (ZERO per mille)**, dando atto che tale aliquota trova efficacia ai fini della TASI a partire dal 1° Gennaio 2014 in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448.

2. **DI NON PROCEDERE** pertanto all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione tariffaria, relativa al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di previsione, secondo la procedura telematica indicata dal Ministero stesso.
4. **DI DICHIARARE**, con successiva, separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



REFERTO DI PUBBLICAZIONE


N. ___ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata dal Giorno 10 SET, 2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

Li 10 SET, 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva ex art. 124 T.U.E.L. 267/2000 il giorno _____ in seguito a pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi,

